



## IMPOSTA DI SOGGIORNO - GUIDA -

### DECORRENZA

Il Comune di Leggiuno, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 14 Ottobre 2025, ha istituito l'Imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, stabilendone la decorrenza al 1° Gennaio 2026. Con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2025 è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo.

Le aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 14 Ottobre 2025.

L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica.

### CHI PAGA L'IMPOSTA

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Leggiuno, che pernottano nelle strutture ricettive di qualunque tipo (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristiche) di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura presso cui sono ospitati, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. L'imposta di soggiorno, avendo natura tributaria, è obbligatoria. In caso di omesso versamento da parte del cliente, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all'esenzione dal tributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.

### ESENZIONI

In base al regolamento per la disciplina del tributo, non sono soggetti al pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Leggiuno.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:

- a) i minori di anni 14;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della regione Lombardia in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica o carta europea di disabilità (disability card) e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;



- e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio, che risultino certificate;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i) volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario nel territorio della provincia di Varese;
- j) gli ospiti presso strutture in gestione ad ONLUS, così come definite nel D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 104 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117.
- k) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- l) gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.
- m) le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale di emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici.

L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h), i), j), k), l),m), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, e da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

La modulistica, necessaria ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista nei casi di esenzione è reperibile sul sito web del Comune di Leggiuno o generabile direttamente dal software StayTour.

#### ADEMPIMENTI PER I GESTORI

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Leggiuno **provvedono a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza**. Inoltre sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni;
- 2) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte del Comune;
- 3) i gestori delle strutture ricettive hanno **l'obbligo di dichiarare trimestralmente** al Comune di Leggiuno, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, numero di notti, imposta applicata, esenzioni applicate divise per tipologia, importo totale, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione è presentata e trasmessa al Comune con le seguenti modalità:

- tramite il software StayTour per la gestione dell'imposta di soggiorno, che l'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.



La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui nel trimestre la struttura ricettiva non ha avuto ospiti.

Unitamente alla dichiarazione trimestrale il gestore della struttura ricettiva è tenuto a trasmettere al Comune anche eventuali dichiarazioni rilasciate da ospiti che si sono rifiutati di adempiere al pagamento dell'imposta;

3) I Gestori delle strutture ricettive **effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno al Comune di Leggiuno** entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio) come segue:

- mediante versamento a mezzo del sistema di pagamento "pagoPA" (o altro sistema di pagamento accordato dal Comune) scaricabile dall'applicativo StayTour;

4) i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'Imposta di soggiorno, sono agenti contabili della riscossione, in quanto addetti a ricevere somme di spettanza dell'amministrazione comunale (sentenza n. 2/2016/QM delle Sezioni Unite della Corte dei Conti).

Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio **il conto della gestione** relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), generabile dal software StayTour, tramite **posta certificata**, all'indirizzo [comune.leggiuno.va@halleycert.it](mailto:comune.leggiuno.va@halleycert.it) ;

- **consegnandola direttamente** presso l'ufficio protocollo del Comune;
- tramite **posta raccomandata con avviso di ricevimento** al seguente indirizzo: Comune di Leggiuno - Piazza Marconi n. 1 - 21038 Leggiuno (Va).

## COME E QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell'Imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, sono stabilite come indicato nella tabella che segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (alberghi, hotel, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Cinque stelle	2,50
Quattro stelle	2,00
Tre stelle	1,50
Due stelle	1,40
Una stella	1,00

  

STRUTTURE RICETTIVE NON-ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Case vacanze e locazioni in categoria catastale A1-A8	2,50
Strutture ricettive residence Attività ricettive a conduzione familiare Bed & Breakfast Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra- alberghiere, ecc.) Ostelli Case per ferie Locande Foresterie Case e appartamenti vacanze, compresi immobili destinati a locazione breve Affittacamere e attività saltuarie di alloggio	1,00
Campeggi, villaggi turistici, aree di sosta	0,75

  

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche, rifugi e bivacchi	0,75

  

ALTRE TIPOLOGIE NON PREVISTE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
	1,00



L'imposta è dovuta **fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi**. Si considerano consecutivi i pernottamenti qualora il cliente si assenti dalla struttura per il weekend, per poi rientrarvi il lunedì successivo.

Al termine del soggiorno l'ospite versa al gestore della struttura ricettiva l'imposta, ottenendo una ricevuta di pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Leggiuno con le modalità riportate nel paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## **MODULISTICA**

Tutta la modulistica inerente l'imposta di soggiorno, il modello di informativa da esporre presso la struttura ricettiva, il modello di dichiarazione sostitutiva per le esenzioni, la guida per le strutture ricettive, il regolamento comunale e le tariffe vigenti sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Leggiuno [www.comune.leggiuno.va.it](http://www.comune.leggiuno.va.it), nell'apposita sezione imposta di soggiorno, in evidenza nella home page.